

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.

Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l'anno 2007, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta mediante la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 18 du 6 août 2007,

portant aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**CHAPITRE I^{er}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Art. 1^{er}
(Objet et fins)**

1. Dans le cadre de la politique communautaire, étatique et régionale de développement de la mobilité durable et d'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement par la réduction des émissions polluantes, la présente loi encourage, conformément au plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air approuvé aux termes du sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007 (Dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et approbation du plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air), le renouvellement technologique, pour 2007, du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste, et ce, par l'octroi d'aides à l'achat de véhicules à faible impact sur l'environnement.

**Art. 2
(Définitions)**

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

- a) Voiture, tout véhicule destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur ;

- b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;
- d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezature relative a tale scopo;
- e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:
 - 1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;
 - 2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
- f) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente.

CAPO II INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

Art. 3

(Rottamazione e acquisto di nuove autovetture)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO₂/km, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.

Art. 4

(Rottamazione ed acquisto di nuove autovetture bifuel, elettriche e ad idrogeno)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autocarri nuovi di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione con altro autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima

- b) Camion, tout véhicule destiné au transport des marchandises et des personnes préposées à l'utilisation ou au transport desdites marchandises ;
- c) Triporteur, tout véhicule à trois roues destiné au transport des marchandises ;
- d) Véhicule pour transports spéciaux, tout véhicule à trois roues destiné au transport de certaines marchandises ou de personnes dans des conditions particulières et muni, à titre permanent, des équipements prévus à cet effet ;
- e) Cyclomoteur, tout véhicule à deux ou trois roues ayant les caractéristiques suivantes :
 - 1) Moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm³, s'il s'agit d'un moteur thermique ;
 - 2) Capacité de développer une vitesse sur le plat de 45 km/h au maximum ;
- f) Motocyclette, tout véhicule à deux roues destiné au transport de maximum deux personnes, y compris le conducteur.

CHAPITRE II ACTIONS ÉLIGIBLES

Art. 3

(Démolition et achat de voitures neuves)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 300 euros pour l'achat d'une voiture neuve répondant à la norme Euro 4 ou Euro 5 et émettant 140 grammes de CO₂/km au plus, en vue de la substitution d'une voiture immatriculée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la démolition.
2. Au cas où la voiture neuve serait équipée d'un filtre à particules (FAP ou DPF), l'aide se chiffre à 1 500 euros.

Art. 4

(Démolition et achat de voitures neuves à bicarburation, électriques ou à hydrogène)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 500 euros pour l'achat d'une voiture neuve dont le constructeur a homologué le système monocarburation ou bicarburation de propulsion au gaz naturel, au GPL, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, en vue de la substitution d'une voiture immatriculée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la démolition.
2. L'aide visée au présent article n'est pas cumulable avec l'aide visée à l'art. 3 de la présente loi.

Art. 5

(Démolition et achat de camions neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 300 euros pour l'achat d'un camion neuf d'un poids global de 3,5 tonnes au maximum répondant à la norme Euro 4 ou Euro 5, en vue de la substitution d'un camion d'un poids global de 3,5 tonnes au maximum relevant de la

categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.

Art. 6

(Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri bifuel, elettrici e ad idrogeno)

1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Riconversione)

1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la riconversione dell'alimentazione di autovetture o autocarri immatricolati come Euro 0, Euro 1 o Euro 2 da benzina a gas metano o GPL.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, la riconversione deve essere certificata da un'officina autorizzata e deve risultare dalla carta di circolazione.
3. La Regione può stipulare apposita convenzione con le officine autorizzate per l'installazione degli impianti a metano o GPL.

Art. 8

(Rottamazione ed acquisto di nuovi motocarri o nuovi motoveicoli per trasporti specifici)

1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motocarri nuovi immatricolati come Euro 2, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1.
2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi immatricolati come Euro 2, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

Art. 9

(Rottamazione ed acquisto di nuovi ciclomotori o nuovi motocicli)

1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di ciclomotori nuovi immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di al-

même catégorie dès sa première immatriculation au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2.

2. Au cas où le nouveau camion serait équipé d'un filtre à particules (FAP ou DPF), l'aide se chiffre à 1 500 euros.

Art. 6

(Démolition et achat de camions neufs à bicarburation, électriques ou à hydrogène)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 500 euros pour l'achat d'un camion neuf dont le constructeur a homologué le système monocarburation ou bicarburation de propulsion au gaz naturel, au GPL, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, en vue de la substitution d'un camion immatriculé au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destiné à la démolition.
2. L'aide visée au présent article n'est pas cumulable avec l'aide visée à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 7

(Conversion)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour la conversion au gaz naturel ou au GPL des voitures et des camions à essence immatriculés au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2.
2. Aux fins de l'éligibilité, la conversion doit être certifiée par un installateur agréé et figurer sur la carte grise.
3. La Région peut passer une convention ad hoc avec les installateurs agréés de systèmes de carburation GPL ou gaz naturel.

Art. 8

(Démolition et achat de triporteurs ou de véhicules pour transports spéciaux neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour l'achat d'un triporteur neuf répondant à la norme Euro 2, en vue de la substitution d'un triporteur immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition.
2. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour l'achat d'un véhicule pour transports spéciaux neuf répondant à la norme Euro 2, en vue de la substitution d'un véhicule pour transports spéciaux immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition.

Art. 9

(Démolition et achat de cyclomoteurs ou de motocycles neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un cyclomoteur neuf répondant à la norme Euro 3, en vue de la substitution d'un cyclomoteur im-

tro ciclomotore immatricolato come Euro 0. Tale contributo è aumentato ad euro 500 nel caso di ciclomotori nuovi a propulsione elettrica.

2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di motocicli nuovi immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0.

Art. 10

(Attività di informazione e comunicazione)

1. La Giunta regionale promuove adeguate iniziative di informazione, comunicazione e divulgazione delle finalità e dei contenuti della presente legge, al fine di sensibilizzare la collettività alle tematiche della salvaguardia ambientale e di promuovere e incentivare una mobilità sostenibile, attraverso la sostituzione di veicoli altamente inquinanti con altri a basso impatto ambientale.

CAPO III
REQUISITI PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI

Art. 11

(Iniziative ammissibili a contributo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi, nel rispetto della regola degli aiuti de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, per le iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate a far data dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.

Art. 12

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
 - a) i soggetti residenti in un Comune della regione;
 - b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;
 - c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'Azienda USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;
 - d) le imprese individuali o le società, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
 - e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai

matriculé au titre de la norme Euro 0 et destiné à la démolition. L'aide en cause est augmentée à 500 euros pour l'achat de cyclomoteurs à propulsion électrique neufs.

2. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un motorcycle neuf répondant à la norme Euro 3, en vue de la substitution d'un motorcycle immatriculé au titre de la norme Euro 0 et destiné à la démolition.

Art. 10

(Information et communication)

1. Afin de sensibiliser la collectivité aux thèmes liés à la protection de l'environnement, ainsi que de promouvoir et de soutenir la mobilité durable par la substitution des véhicules hautement polluants par des véhicules à faible impact environnemental, le Gouvernement régional lance des initiatives adéquates d'information, de communication et de vulgarisation des fins et des contenus de la présente loi.

CHAPITRE III
CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES

Art. 11

(Actions éligibles)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées conformément à la règle *de minimis* et aux termes des dispositions communautaires en vigueur en la matière, pour la démolition et l'achat ou pour la conversion des véhicules effectués à compter du 1^{er} juillet 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 12

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à la présente loi :
 - a) Les résidants dans une commune de la région ;
 - b) Les établissements religieux et les paroisses ayant leur siège en Vallée d'Aoste ;
 - c) Les coopératives et les associations immatriculées soit au registre régional des coopératives d'aide sociale, soit au registre régional des organismes auxiliaires qui assurent – en convention avec la Région, une collectivité locale ou l'Agence USL – la gestion, à but non lucratif, de structures ou de services sociaux pour l'assistance, la rééducation et la réinsertion sociale des personnes connaissant des situations de malaise ;
 - d) Les entreprises individuelles ou les sociétés ayant leur siège social et fiscal en Vallée d'Aoste qui figurent au registre des entreprises en tant qu'entreprises opérationnelles, ainsi que les exploitations agricoles ayant leur siège en Vallée d'Aoste et exerçant leur activité tout en n'étant pas immatriculées audit registre, aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 de la

sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

- f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad una federazione sportiva nazionale;
- h) le associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge o da un parente entro il secondo grado del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta.

3. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a condizione che, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 13, i beneficiari ovvero, nel caso di cui al comma 2, i loro coniugi o parenti entro il secondo grado risultino proprietari da almeno un anno del veicolo da demolire; la proprietà del veicolo deve risultare dal certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

Art. 13

(*Domanda per la rottamazione
e acquisto di nuovo veicolo*)

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

- a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico, relativi al veicolo demolito e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante le caratteristiche tecniche del veicolo acquistato;

loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce) ;

- e) Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions pour la bonification intégrale) ;
- f) Les organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) au sens de l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte des dispositions fiscales relatives aux établissements non commerciaux et aux organisations à but non lucratif d'utilité sociale) ;
- g) Les sociétés et les associations sportives amateurs constituées et œuvrant en Vallée d'Aoste et affiliées à une fédération sportive nationale ;
- h) Les associations ayant leur siège en Vallée d'Aoste, immatriculées au registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996.

2. Les aides visées à la présente loi peuvent également être octroyées lorsque l'achat est effectué par le conjoint ou un parent jusqu'au deuxième degré du propriétaire du véhicule démoliti, à condition que ledit conjoint ou parent réside officiellement en Vallée d'Aoste.

3. Les aides visées à la présente loi peuvent être octroyées à condition qu'à la date de dépôt de la demande au sens de l'art. 13 ci-dessous, les bénéficiaires ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, leur conjoint ou leurs parents jusqu'au deuxième degré, soient propriétaires du véhicule à démolir depuis un an au moins, condition qui doit être attestée par le certificat de propriété délivré par le Fichier national des immatriculations.

Art. 13

(*Demande d'aide*)

1. Les sujets qui souhaitent bénéficier des aides visées à la présente loi doivent déposer à la structure régionale compétente en matière de produits contingentés une demande ad hoc assortie des pièces suivantes :

- a) En cas de démolition en vue de l'achat d'un véhicule neuf, demande de désimmatriculation pour démolition ou copie du certificat de démolition délivré par le Fichier national des immatriculations et relatif au véhicule démoliti, copie soit du contrat d'achat ou de crédit-bail, soit du certificat de propriété délivré par ledit Fichier et documentation fournie par le vendeur attestant les caractéristiques techniques du véhicule acheté ;

- b) nel caso di riconversione dell'alimentazione dei veicoli, copia della carta di circolazione attestante l'avvenuta riconversione e copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), se non disponibile all'atto della presentazione della domanda, deve essere prodotta alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la mancata erogazione del contributo.
3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 14
(*Rinvio*)

1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15
(*Cumulabilità*)

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste per le medesime finalità dall'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.000.000 per l'anno 2007.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

- b) En cas de conversion des véhicules, copie de la carte grise attestant la conversion et copie de la certification délivrée par l'installateur agréé.
2. Au cas où les pièces visées à la lettre a du premier alinéa du présent article ne seraient pas disponibles au moment du dépôt de la demande d'aide, elles doivent être présentées à la structure compétente dans les six mois qui suivent ledit dépôt, sous peine de non-versement de l'aide.
3. En vue de la collecte des demandes d'aide et des activités de communication relatives à l'état d'avancement des procédures administratives y afférentes, la structure compétente peut faire appel, conformément aux dispositions en vigueur, à de sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale.

Art. 14
(*Renvoi*)

1. La réglementation de toutes les formalités relatives à la procédure d'octroi des aides visées à la présente loi est confiée au Gouvernement régional qui prend une délibération à cet effet dans un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 15
(*Cumul des aides*)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les aides prévues aux mêmes fins par l'art. 1^{er} (alinéas 224 et suivants) de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 16
(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2007.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 2.2.1.09. (Environnement et développement durable) et 2.1.6.01. (Conseils et mandats).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur la lettre D.2.4 de l'annexe 1 desdits budgets.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 agosto 2007.

Per il Presidente
CERISE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 178

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1792 del 29.06.2007);
- presentato al Consiglio regionale in data 06.07.2007;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 10.07.2007;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 10.07.2007;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.07.2007, nuovo testo della IV Commissione e relazione del Consigliere BORTOT;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in data 20.07.2007. sul nuovo testo della IV Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2007, con deliberazione n. 2934/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 01.08.2007.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 17
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 6 août 2007.

Pour le président,
Alberto CERISE

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 178

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1792 du 29.06.2007) ;
- présenté au Conseil régional en date du 06.07.2007 ;
- soumis à la IV^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 10.07.2007 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 10.07.2007 ;
- examiné par la IV^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.07.2007, nouveau texte de la IV^{ème} Commission et rapport du Conseiller BORTOT ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 20.07.2007 sur le nouveau texte de la IV^{ème} Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26.07.2007, délibération n° 2934/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 01.08.2007.

**NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
6 AGOSTO 2007, N 18.**

Nota all'articolo 1:

- (¹) L'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 prevede quanto segue:

«6. Per il periodo 2007/2015, è approvato il Piano aria di cui all'allegato A. Le eventuali modificazioni o integrazioni al predetto Piano sono approvate con le modalità di cui al comma 4.».

Note all'articolo 12:

- (²) L'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 prevede quanto segue:

«3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria.».

- (³) L'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede quanto segue:

*«Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per

- legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguitate finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arreca-re benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4),

- 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
 - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
 - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto

1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferiti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

(⁴) L'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 prevede quanto segue:

- «Art. 6
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)
- È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
 - Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e costituiscono con le modalità di cui all'articolo 4.
 - Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. È ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro.
 - Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale.
 - Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività.
 - Il registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
 - L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
 - L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.».

Nota all'articolo 15:

(⁵) L'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede quanto segue:

- «224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per

ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.».